

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 439**

Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane

22/01/2025 - 07:06

# Indice

1. DDL S. 439 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 439 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	6
1.3.1. Sedute .....	7
1.3.2. Resoconti sommari .....	8
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	9
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (pom.) del 09/10/2024 .....	10
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 265 (pom.) del 04/12/2024 .....	14
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/01/2025 .....	19
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (pom.) del 21/01/2025 .....	28

## **1. DDL S. 439 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 439

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 439

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **Enrico BORGHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022

Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira a riconoscere il sistema delle pro loco italiane quale elemento fondamentale della promozione del territorio italiano, in particolare grazie alla capillarità del suo impianto associativo, diffuso su tutto il territorio italiano, che rende le pro loco i soggetti migliori per la valorizzazione turistica, ambientale, culturale, enogastronomica e del tempo libero del territorio cui si riferiscono. Le associazioni pro loco, in effetti, dagli anni '60 si sono strutturate nell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), che oggi registra l'iscrizione di oltre 6.200 associazioni, che vantano un totale di circa 600.000 soci. L'UNPLI è iscritta nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e all'Albo nazionale del servizio civile nazionale.

Le pro loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita e per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio. Il presente disegno di legge intende riconoscere tali importanti contributi, finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 1). Per il perseguimento delle stesse, le pro loco si avvalgono di volontari, possono collaborare con enti pubblici o privati e associarsi o federarsi con altre associazioni ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore (articoli 1 e 3).

L'articolo 2 del disegno di legge mira a coinvolgere il sistema delle pro loco nella programmazione e nell'organizzazione delle attività di interesse generale da parte delle amministrazioni pubbliche, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, come già previsto per gli enti del Terzo settore dall'articolo 55 del codice. L'articolo 4 garantisce il riconoscimento del sistema delle pro loco a livello regionale e l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Definizioni e ambito di applicazione)*

1. La presente legge riconosce il sistema delle associazioni pro loco italiane quale impianto associativo presente capillarmente nel territorio italiano, avente come finalità specifica la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Per associazioni pro loco si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, quali attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che per il perseguimento delle stesse si avvalgono di volontari,

possono collaborare con enti pubblici o privati e federarsi o associarsi con altre associazioni ai sensi dell'articolo 41 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2.

*(Modifica al codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, in materia di rapporti con le amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 55, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « enti del Terzo settore » sono inserite le seguenti: « nonché delle associazioni pro loco ».

Art. 3.

*(Adesione alle reti associative)*

1. Le associazioni pro loco, come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono aderire ad una o più reti associative di cui all'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coerenza con i principi di spontaneità e autonomia nonché di solidarietà e pluralismo di cui all'articolo 2 del medesimo codice.

Art. 4.

*(Sulle pari opportunità delle forme di aggregazione regionali)*

1. Nel rispetto dell'articolo 18 della Costituzione, nonché delle normative di livello regionale in materia associativa che disciplinano le modalità di iscrizione delle associazioni pro loco ai relativi albi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, sulla base dei principi di pluralismo, tutte le reti di rappresentanza delle associazioni pro loco operanti nei propri territori in misura non inferiore al 15 per cento del numero totale delle associazioni pro loco iscritte al relativo albo regionale per l'annualità di riferimento.

Art. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (pom.) del 09/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024

251ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2024, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ( [n. 200](#) )**

(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata odierna si sono svolte, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) ricorda di aver proposto l'espressione di un parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 2 ottobre.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene inopportuno confermare la medesima proposta di parere, alla luce delle audizioni svolte questa mattina. Considerato che il termine per la votazione del parere scade il 14 ottobre, sarebbe auspicabile una ulteriore riflessione, al fine di verificare se sia possibile aumentare l'entità del contributo, riportandolo almeno ai livelli dell'anno scorso, poiché i tagli risultano ancora più pesanti a causa dell'inflazione, e riequilibrare le modalità di riparto tra le associazioni.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) aderisce alla proposta del senatore Parrini, sottolineando che la stabilizzazione dell'attuale contributo, di cui all'osservazione inserita nello schema di parere del relatore, non farebbe altro che cristallizzare una situazione insoddisfacente. A suo avviso, il Governo potrebbe operare scelte politiche differenti per reperire le risorse destinate a integrare i contributi alle associazioni combattentistiche, per esempio riducendo la fornitura di armi all'Ucraina.

Inoltre, ritiene che nella proposta di parere si debba anche prospettare la necessità di rivedere i criteri di attribuzione dei fondi, affinché non ci si basi soltanto sul numero degli iscritti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che un aumento degli iscritti garantirebbe un incremento delle risorse derivanti dalle quote associative.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel condividere le considerazioni dei senatori Parrini e Cataldi, si associa alla richiesta di un breve rinvio della votazione dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la prossima seduta utile potrebbe essere quella di martedì 15 ottobre,

quindi un giorno dopo la scadenza del termine.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) ricorda che, anche durante i Governi Renzi e Gentiloni, il contributo alle associazioni vigilate dal Ministero dell'interno aveva subito una decurtazione, a dimostrazione che la riduzione è stata determinata da una carenza di risorse e non da pregiudizi ideologici.

Assicura che il Governo potrà attendere l'espressione del parere anche fino al 15 ottobre. Con l'occasione, ritiene che si potrebbe valutare una proposta di modifica - condivisa da tutti i Gruppi - dei criteri di attribuzione del fondo. Ricorda che questi erano previsti dall'ordine del giorno 0/6277/IV/1, presentato dall'onorevole Giuseppe Cossiga, accolto dal Governo in sede di approvazione della legge n. 92 del 2006 (Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche).

Precisa che tale atto di indirizzo impegnava l'Esecutivo ad assumere, come criteri di ripartizione dei contributi, le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Inoltre, il Governo si impegnò ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo che tale proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.

Nel ribadire che l'Esecutivo non intende sottovalutare l'importanza dell'attività svolta dalle tre associazioni, e che le decurtazioni sono state causate dalla indisponibilità di risorse, ritiene che, qualora non si possa aumentare il contributo quest'anno, si potrà intervenire in occasione della prossima manovra di bilancio.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nel sottolineare l'attenzione dimostrata dal Governo alle esigenze delle associazioni combattentistiche, ricorda che già l'anno scorso la Commissione aveva segnalato la necessità di stabilizzare il contributo, che in ogni caso è ormai consolidato, in quanto erogato annualmente, seppure con oscillazioni determinate di volta in volta dalle disponibilità di bilancio. Respinge quindi eventuali strumentalizzazioni politiche, considerato che i tagli sono stati effettuati in passato anche da Governi di orientamento politico diverso da quello attuale.

Ritiene che, nella determinazione dell'entità del contributo, non si debba fare riferimento solo al numero degli iscritti, anche per evitare inopportune competizioni tra associazioni. Tuttavia, questo resta un parametro da tenere presente, per evitare che ci si limiti ad attendere solo il contributo statale. Segnala poi che ci sono molte associazioni che svolgono la loro attività con il solo sostegno delle donazioni volontarie, anche in settori analoghi a quelli in cui operano le associazioni combattentistiche, per sensibilizzare i cittadini rispetto a fatti tragici della storia del Paese. Sottolinea, infine, che una delle tre associazioni, oltre a svolgere l'attività culturale e di mantenimento della memoria di tragici eventi storici, si occupa anche di assistere chi è rimasto vittima in tempi recenti di ordigni risalenti al periodo bellico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce le richieste a cui il Governo dovrebbe dare una risposta, prima della stesura di una nuova proposta di parere: se vi sia la possibilità di incrementare il contributo già con lo schema di decreto ministeriale in esame, annullando il taglio operato rispetto al 2023, e di rivedere le modalità di ripartizione. Infatti, finora si attribuiva il 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e il 10 per cento all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED), mentre la nuova ripartizione prevede di riconoscere, rispettivamente, l'81, il 10 e il 9 per cento.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) precisa che anche il Governo sarebbe favorevole a un aumento del contributo; tuttavia, è noto che la situazione del bilancio statale è critica e ciò richiede responsabilità e compartecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, pur assicurando che si farà interprete presso il Governo delle esigenze segnalate, anche al fine di chiarire le modalità di ripartizione dei fondi, sottolinea che potrebbe non esserci un riscontro positivo a fronte dell'istanza di un incremento delle risorse, ma solo per indisponibilità effettive, già riscontrate in passato da altri Governi, e non per un atteggiamento pregiudizialmente ostile.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) precisa che, se si volessero modificare le percentuali di ripartizione dei fondi, sarebbe necessario acquisire prima il parere del Parlamento.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare la votazione dello schema di parere nella seduta che sarà convocata martedì 15 ottobre, invitando il relatore, i Gruppi di maggioranza e di opposizione e il Governo a un approfondimento sulle questioni segnalate dal senatore Parrini.

La Commissione conviene.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) manifesta la propria disponibilità nel senso prospettato dal Presidente.

Il **PRESIDENTE** comunica che i contributi scritti, forniti sull'Atto del Governo in titolo dai soggetti intervenuti nella audizione informale tenutasi oggi, saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sul sito *internet* della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(439) Enrico BORGHI. - Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane**

**(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 439, d'iniziativa del senatore Enrico Borghi, che si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni e l'ambito di applicazione.

In particolare, la proposta in esame riconosce il sistema delle associazioni *pro loco* italiane quale impianto associativo presente capillarmente nel territorio italiano, finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Per associazioni *pro loco* si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, quali attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del codice del terzo settore. Per il perseguimento di tali finalità, le *pro loco* si avvalgono di volontari, possono collaborare con enti pubblici o privati e federarsi o associarsi con altre associazioni ai sensi dell'articolo 41 del medesimo codice del terzo settore.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 55 del codice del terzo settore volta a coinvolgere il sistema delle *pro loco* nella programmazione e nell'organizzazione a livello territoriale delle attività di interesse generale da parte delle amministrazioni pubbliche, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, come già previsto per gli enti del terzo settore.

L'articolo 3 dispone che le *pro loco* possano aderire a una o più reti associative di cui all'articolo 41 del codice del terzo settore, in coerenza con i principi di spontaneità e autonomia nonché di solidarietà e pluralismo di cui all'articolo 2 del medesimo codice

L'articolo 4 garantisce il riconoscimento del sistema delle *pro loco* a livello regionale, stabilendo che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, sulla base dei principi di pluralismo, tutte le reti di rappresentanza delle associazioni *pro loco* operanti nei propri territori in misura non inferiore al 15 per cento del numero totale delle associazioni *pro loco* iscritte al relativo albo regionale per l'annualità di riferimento.

Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 858, a prima firma del senatore De Poli, che si compone di sei articoli.

In base al comma 1 dell'articolo 1, la legge in esame riconosce il sistema italiano delle *pro loco* quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e ha l'obiettivo di incentivare e semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e attività di vario tipo finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 definisce *pro loco* le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione sociale e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche, ambientali ed enogastronomiche del comune su cui insistono e in cui operano attivamente, per favorire la crescita e lo sviluppo sociale e turistico del territorio, secondo i principi di democraticità e uguaglianza e mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale. Si prevede, poi, che - per il conseguimento delle finalità sopra illustrate - le *pro loco* possano associarsi alle reti associative nazionali iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore e possano avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati e collaborare con enti pubblici o privati o con altre associazioni. La denominazione *pro loco*, peraltro, è riservata alle associazioni iscritte agli albi regionali delle *pro loco* presso gli assessorati regionali competenti per il turismo.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del turismo, l'albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*, definendo i requisiti che tali enti devono possedere. Si prevede, altresì, che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisca con proprio decreto la procedura per l'iscrizione all'albo degli enti di rappresentanza delle *pro loco*.

L'articolo 3 stabilisce che - per eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, nonché di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico organizzati dalle *pro loco*, che prevedano la partecipazione fino ad un massimo di mille persone simultaneamente e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio - ogni atto di autorizzazione, permesso o nulla osta sia sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello unico per le attività produttive o ad analogo ufficio competente.

L'articolo 4 reca misure di semplificazione per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo organizzati dalle *pro loco*. In particolare, si prevede che la licenza sia sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività.

L'articolo 5, nel modificare il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro, prevede che ai volontari delle associazioni o enti senza scopo di lucro si applichi la normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista per i componenti dell'impresa familiare e i lavoratori autonomi.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, considerata la connessione esistente tra i due testi, propone che essi siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di giovedì 3 ottobre 2024 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. [427](#) e connessi (*Modifica articolo 111 della Costituzione - tutela delle vittime di reati*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è convocata un'ulteriore seduta per oggi, mercoledì 9 ottobre, alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di concludere l'esame, in sede redigente, dei disegni di legge nn. [794](#) e [868](#) (Elargizione benefici per le vittime dell'incuria).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 265 (pom.) del 04/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

**265ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico**

(Parere all'8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) annuncia un voto di astensione.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati**

**(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e MAGNI. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) comunica di aver predisposto, all'esito dell'ulteriore ciclo di audizioni, in particolare quella della professoressa Lorenzetti, un nuovo testo unificato, pubblicato in allegato, su cui vi è una convergenza di tutti i Gruppi, che prevede la collocazione della previsione normativa all'interno dell'articolo 24 della Costituzione, in luogo dell'articolo 111. Solo il Movimento 5 stelle non ha ancora espresso il proprio orientamento.



Il senatore [CATALDI](#) (M5S) concorda sulla collocazione della norma nell'articolo 24 della Costituzione, ferma restando, tuttavia, l'esigenza, segnalata da alcune delle associazioni audite, di tutelare la persona offesa all'interno del procedimento, riconoscendole pari dignità. Attualmente, infatti, la vittima di reato è ammessa nel procedimento solo in caso di richiesta di risarcimento economico e costituzione di parte civile. È più opportuno, invece, che le sia consentito di intervenire anche sull'accertamento della verità nel processo, sull'interpretazione dei mezzi di prova, anche se ovviamente non sull'entità della pena.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che la soluzione proposta sia accettabile a prescindere dalla collocazione della novella, in modo da privilegiare una soluzione in tempi brevi, assegnando una piena tutela costituzionale alla vittima di reato. Si colma così una lacuna procedurale, sulla base delle audizioni svolte, nelle quali è emersa la preferenza per la collocazione nell'articolo 24 della Costituzione. È opportuno, pertanto, privilegiare la soluzione unanimemente condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che quella proposta dal relatore è una sintesi delle diverse istanze, su cui si è registrato un consenso unanime. Nel replicare alle perplessità del senatore Cataldi, ritiene che l'inserimento della norma all'articolo 24 della Costituzione richiederà poi l'adozione di soluzioni congrue per la sua attuazione, oltre a rappresentare una rivoluzione di carattere culturale.

Considerato l'orientamento largamente condiviso sul nuovo testo unificato, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, giovedì 5 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SINDACATO ISPETTIVO*

### **Interrogazione**

Il sottosegretario [MOLTENI](#) risponde all'interrogazione n. 3-01501 del senatore Calandrini, in merito all'aumento, negli ultimi anni, dei fenomeni criminali nella provincia di Latina.

Sottolinea che la vicinanza della provincia di Latina a realtà significative, per dimensioni e consistenza criminale, quali quella romana e campana, ha da tempo suscitato gli interessi della criminalità organizzata la cui presenza sul territorio pontino è stata accertata da numerose attività investigative svolte nel corso degli ultimi anni.

Assicura che la prefettura di Latina segue costantemente la situazione della sicurezza nella provincia, dedicando periodiche sedute del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica all'analisi dei fenomeni criminali locali, al fine di predisporre specifiche strategie di prevenzione e controllo del territorio mediante il coordinamento delle Forze di Polizia.

Sul piano delle iniziative antimafia, segnala che già nel 2022 la prefettura ha sottoscritto un protocollo di legalità con il Comune di Latina con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione prevedendo, per gli appalti pubblici, le concessioni di lavori, di servizi e forniture, un abbassamento delle soglie per l'assoggettamento dei contratti all'informazione antimafia. Sempre in chiave di verifiche antimafia, ulteriori settori particolarmente attenzionati sono quelli dell'edilizia, dell'urbanistica, delle attività commerciali e turistiche che presentano un potenziale rischio di infiltrazione criminale. È sempre attivo anche il monitoraggio delle situazioni che possono dar luogo a fenomeni di infiltrazione o condizionamento degli enti locali da parte delle criminalità organizzata. A tale riguardo, ricorda che recentemente il prefetto di Latina ha inviato presso il Comune di Aprilia una commissione di indagine, ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali, a seguito di un'operazione di polizia che lo scorso 24 giugno ha portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti di 25 persone ritenute, a vario titolo, collegate ad un'associazione di tipo mafioso operante nel territorio laziale e, in particolare, nella predetta città.

Sul piano dell'attività di contrasto del crimine, informa che la prefettura ha attivato lo svolgimento di mirate operazioni interforze ad "alto impatto", basate sul concorso coordinato di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, compreso quello delle rispettive specialità, delle polizie locali e degli altri enti eventualmente coinvolti, come ispettorati del lavoro e ASL. Tali moduli operativi stanno restituendo risultati positivi in termini di capacità di controllo del

territorio: a partire dall'ottobre del 2023 ad oggi sono state effettuate 74 operazioni, di cui 60 nel corso di quest'anno, che hanno interessato alcuni quartieri del capoluogo, nonché i territori di Sezze, Aprilia, Terracina e Fondi.

L'attività posta in essere nell'anno in corso ha consentito di controllare più di 15.000 persone e circa 10.000 veicoli. Le persone arrestate sono state 5, quelle denunciate 62, e 19 gli stranieri espulsi. Sono stati, altresì, controllati circa 450 esercizi pubblici, con conseguente sequestro di merce contraffatta ed irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo.

Segnala, inoltre, che a seguito della rissa avvenuta nella notte del 23 novembre scorso a Latina, cui si fa riferimento nell'interrogazione, il prefetto ha convocato una riunione del citato Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, all'esito della quale è stato disposto un ulteriore potenziamento dell'attività di vigilanza, soprattutto nei fine settimana, con particolare riferimento ai luoghi di intrattenimento giovanile e alle zone della cosiddetta "movida".

Il particolare impegno profuso dalle Forze dell'ordine è testimoniato, altresì, dallo svolgimento periodico di servizi straordinari di controllo del territorio mediante il supporto degli equipaggi aggiuntivi del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato assegnati dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Dall'inizio dell'anno sono stati svolti 57 servizi straordinari, che hanno visto l'impiego di 123 equipaggi e 369 operatori.

Con specifico riguardo ai quesiti posti dall'interrogante, evidenzia che, sul piano organizzativo e su quello delle dotazioni organiche degli uffici territoriali, è in atto un processo di revisione a cura di uno specifico gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. L'intervento previsto coinvolgerà l'intero dispositivo dei presidi territoriali e specialistici della Polizia di Stato e, in prospettiva, potrebbe interessare anche il profilo organizzativo della questura di Latina. A conferma dell'attenzione che il Ministero dell'interno riserva al potenziamento dei presidi di sicurezza presenti sul territorio in questione, evidenzia che è in fase avanzata la realizzazione di un commissariato distaccato di pubblica sicurezza nel Comune di Aprilia ed è, inoltre, prevista la costituzione di un posto di polizia ferroviaria presso la stazione di Latina Scalo.

Circa la possibile istituzione di un centro della Direzione investigativa antimafia, rileva che l'area pontina rientra nella competenza del centro operativo DIA di Roma che, per effetto della rimodulazione organizzativa ad invarianza organica entrata in vigore all'inizio del 2023, non ha più competenza sulla Regione Sardegna. Grazie a tale riorganizzazione, quindi, il predetto centro operativo di Roma può contare su un numero di personale effettivo in linea con le piante organiche che è in grado di concorrere adeguatamente al presidio antimafia anche nella provincia di Latina.

Con riferimento alla richiesta di istituire una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia, il Ministero della giustizia ha evidenziato che le Direzioni distrettuali antimafia non sono costituite mediante decreto di determinazione degli organici del personale di magistratura, ma sono organizzate nell'ambito delle Procure della Repubblica presso i Tribunali del capoluogo del distretto di corte di appello. Il predetto Dicastero è intervenuto negli ultimi anni per rafforzare le piante organiche della procura della Repubblica presso il tribunale di Latina e, più in generale, delle procure della Repubblica esistenti nel distretto di corte di appello di Roma, al cui interno si colloca la Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Infatti, all'esito della riforma della geografia giudiziaria, con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2016 sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali e delle procure della Repubblica, disponendosi l'incremento di un posto di sostituto procuratore per l'ufficio inquirente di Latina.

Successivamente, è stato emanato il decreto ministeriale del 14 settembre 2020, che ha provveduto alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di merito, attribuendo complessive 422 unità di personale di magistratura, di cui 90 destinate agli uffici inquirenti. Nel dettaglio, 2 posti sono stati attribuiti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha tra le sue attribuzioni la specifica funzione di coordinare le indagini in materia di crimine organizzato su tutto il territorio nazionale, e risultano complessivamente 29 i posti attribuiti alle Procure della Repubblica sede di Direzione distrettuale antimafia, di cui 4 alla sede di Roma. In questo contesto, si evidenzia, altresì,

l'incremento di una unità disposto per la procura della Repubblica presso il tribunale di Latina, in considerazione del numero dei procedimenti penali iscritti e delle pendenze *pro capite* di poco superiori alla media nazionale.

Sempre in relazione all'organico del personale di magistratura, il decreto ministeriale del 23 marzo 2022, nel delineare il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, ha determinato in complessive 13 unità la pianta organica flessibile del distretto di corte di appello di Roma.

Si sofferma quindi sugli organici della Polizia di Stato presenti sul territorio. Evidenzia che la questura e i commissariati distaccati di pubblica sicurezza dispongono complessivamente di 478 unità.

Nell'ambito di un generale piano di mobilità del personale, ulteriori rinforzi sono programmati per il prossimo mese di gennaio, mediante un incremento di 32 unità, di cui 30 saranno destinate alla questura di Latina e 2 agli uffici della polizia stradale, in linea con l'obiettivo dell'attuale Governo di rendere ancora più incisiva l'azione di presidio e controllo delle città, aumentando la presenza delle forze dell'ordine e ringiovanendo gli organici.

Assicura, infine, che rimane costante l'impegno e l'attenzione della prefettura e delle forze dell'ordine, al fine di garantire sul territorio pontino la sicurezza dei cittadini mediante strategie operative volte all'intensificazione del controllo del territorio e alla prevenzione di ogni forma di illegalità.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatto per il contenuto e la rapidità della risposta.

Sottolinea che nella provincia di Latina, che funge da cerniera tra l'area metropolitana di Roma e quella di Napoli, vi è stata una notevole evoluzione della mafia locale.

Ricorda che nella stazione di Latina manca un presidio della Polfer, che invece sarebbe di fondamentale importanza in chiave preventiva. Ringrazia infine il Governo per la rideterminazione del personale delle forze di polizia sotto il profilo organizzativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(439) Enrico BORGHI. - Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane**

**(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo base)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. [858](#), d'iniziativa del senatore De Poli, e di stabilire un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di giovedì 19 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. [858](#).

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

Nuovo testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge

**[N. 427, 731, 888, 891](#)**

**NT2**

Il Relatore

*Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato*

**«Art. 1.**

1. All'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato».



# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2025

**271ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**TOSATO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.  
La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti  
in materia di termini normativi**

(Esame e rinvio)

Il relatore **DELLA PORTA** (FdI), anche a nome dei correlatori **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) e **PIROVANO** (LSP-PSd'Az), dà conto alla Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il decreto-legge si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 reca la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 1 disciplina, in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, da autorizzare con apposito DPCM. Il comma 2 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o assimilati, con pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 3 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 2, un differimento al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Il comma 4 consente, fino al termine dell'anno 2025, all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e in deroga all'attuale limite del 25 per cento. I commi 5 e 6 dispongono ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 7 rinnova anche per il 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro, disposta per l'anno 2024 dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 (c.d. decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della

cabina di regia per la crisi idrica. Il comma 8 reca la clausola di copertura finanziaria. Il comma 9 proroga di quattro mesi la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave. Il comma 10, infine, provvede a prorogare fino al 30 giugno 2025 l'attività del commissario straordinario per il G7.

L'articolo 2 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 30 giugno 2025 il termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato e proroga a tutto il 2025 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. I commi 2 e 3 prevedono che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina e che, in occasione di tale rinnovo, questi possano essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la validità di graduatorie, approvate nel corso del 2023, di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (negli ambiti professionali di biologia, chimica o psicologia). Il comma 5 proroga al 30 giugno 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. Estende, inoltre, al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui anche i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell'uso di armi a impulsi elettrici (cd. *taser*) da parte delle Polizie municipali.

L'articolo 3 reca proroghe in materia economica e finanziaria. Nello specifico, il comma 1 dispone che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al Covid-19, con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), sia effettuata entro il 30 novembre 2025. Il comma 2 proroga al 30 novembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'IMU, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Stabilisce, altresì, che le disposizioni di contenimento della spesa, previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni pubbliche, non si applichino alla società per azioni AMCO (*Asset Management Company*) per l'anno 2025, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Novella inoltre le disposizioni inerenti agli obblighi di comunicazione posti in capo alla medesima società. Il comma 5 dispone circa la copertura dei relativi oneri. Il comma 6 estende fino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 7 estende al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi a oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC). Il comma 8 dispone la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, conseguente al venir meno dei requisiti dimensionali. Il comma 9 proroga al 31 marzo 2025 l'adozione e l'approvazione dei bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti al 2022. Il comma 10 posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti del Terzo settore. I commi da 11 a 13 incrementano di 100 milioni di euro l'entità della quota capitale di prestito concedibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA Spa, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale del *made in Italy*. Il comma 14 estende da uno a due esercizi la possibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale. Inoltre, estende al 31 dicembre 2025 il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie.

L'articolo 4 dispone proroghe in materia di salute. In particolare, il comma 1 sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana (Esacri) dovrebbero concludere le loro attività. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Il comma 3 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche per l'anno 2025, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al Covid-19 e successivamente prorogati - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e a operatori socio-sanitari. Il comma 4 proroga per l'anno 2025 la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 5 incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all'esperienza professionale acquisita, a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Esso in particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2024 il termine finale del periodo di maturazione da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati. Il comma 6 differisce il termine finale di applicazione di procedure relative all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. Il comma 7 dispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Inoltre, sospende fino al 31 dicembre 2025 l'efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali. Infine, proroga di un anno l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le

strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli *standard* di utilizzo di metodiche automatizzate, al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Il comma 9 consente a regime la partecipazione dei medici, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Il comma 10 consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN. Il comma 11, per far fronte alla carenza di personale sanitario del SSN, anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario. Il comma 12 proroga di un anno la normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti e delle aziende del SSN - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza.

L'articolo 5 reca proroghe in materia di istruzione e merito. In particolare, il comma 1 stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, introdotti nell'ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR, saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025. I commi 2 e 3 prorogano di un anno il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga anche per l'anno scolastico 2025-2026 la previsione secondo cui sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le *equipe* formative territoriali, costituite da 20 docenti, da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e da 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

L'articolo 6 reca proroghe in materia di cultura. Il comma 1 estende dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Inoltre, prevede che tale organo tecnico non sia più costituito presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, bensì presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura. Il comma 3 provvede corrispondentemente a prorogare dal 2024 al 2025 l'incremento di unità di personale facente capo alla segreteria. Il comma 4 dispone l'autorizzazione di spesa, individuando la relativa copertura. L'articolo 7 reca proroghe in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In primo luogo, il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2025, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, sempre fino alla fine del 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni. Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi i



termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022. Il comma 3 differisce di un anno i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente apposite linee guida, finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria. Il comma 4 proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025. L'articolo 8, [intervenendo in materia](#) di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero.

L'articolo 9 reca proroghe in materie di competenza del Ministero della difesa. Nello specifico, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2025 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, e apporta modifiche all'articolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229. Il comma 2 proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2025, la previsione, introdotta durante l'emergenza da Covid-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari. I commi 3 e 4 recano disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). Il comma 5 riporta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

L'articolo 10 dispone proroghe in materia di competenza del Ministero della giustizia. Il comma 1 riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Il comma 2 reca la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. I commi da 4 a 6 prorogano l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 11 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 1 proroga al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) annui. Il comma 2 sopprime il termine ordinatorio, previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, in tema di ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

L'articolo 12 estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino, fino al 31 dicembre 2025, a essere destinatarie della quota del cinque per mille.

L'articolo 13 dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia - e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

In materia di turismo, l'articolo 14, al comma 1, dispone una proroga di un anno del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Al comma 2, proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere

realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

L'articolo 15 interviene in tema di sport. Nello specifico, il comma 1 rinvia dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche. Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione del compendio sito in Roma, denominato «Città dello sport».

L'articolo 16, al comma 1, prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* sia svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 precisa che, per tali attività, il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023, nell'ambito della cabina di regia per la determinazione dei LEP.

L'articolo 17 interviene in tema di editoria, disponendo la proroga per un ulteriore biennio di tre misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici: in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell'ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo.

L'articolo 18 reca disposizioni relative a termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare, il comma 1 proroga al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AIS, AISE e DIS). Il comma 2 proroga al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AIS e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti, ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

In materia di agricoltura, l'articolo 19 estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* contenute nell'articolo 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019.

L'articolo 20 reca norme finalizzate a garantire la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

L'articolo 21, ai commi 1 e 2, abroga talune disposizioni relative all'autocertificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea, contenute nel decreto-legge n. 5 del 2012. Il comma 3 interviene sull'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo l'abrogazione dei commi 31-ter e 31-quater, che stabilivano i termini entro i quali i piccoli Comuni avrebbero dovuto adempiere all'obbligo di organizzare in forma associata l'esercizio delle funzioni fondamentali. I commi 4 e 5 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro il Covid-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. L'intervento normativo in esame specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).

L'articolo 22, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente [TOSATO](#) comunica che, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, si è stabilito di svolgere un ciclo di audizioni

sul provvedimento in esame e di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 13 gennaio.

Si è altresì concordato di fissare un numero massimo di 15 auditi per i Gruppi di opposizione e altrettanti per i Gruppi di maggioranza, con la possibilità di convocare - d'intesa tra tutti i Gruppi - ulteriori soggetti che abbiano un ruolo istituzionale. I Gruppi potranno anche segnalare esperti e organismi a cui richiedere l'invio di un contributo scritto.

Si è convenuto quindi di avviare lo svolgimento delle audizioni a partire da giovedì 16 gennaio, anche in base ai lavori dell'Assemblea, ferma restando la possibilità di valutare un'anticipazione a martedì 14 o mercoledì 15 gennaio.

Si è convenuto infine di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di martedì 21 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [CATALDI](#) (M5S), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1335) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario, ricordando che il Movimento 5 stelle ha sempre disapprovato la fornitura di armi all'Ucraina, in quanto in questo modo si alimenta il conflitto bellico. A suo avviso, l'Italia dovrebbe invece svolgere un ruolo di mediazione e pacificazione, in conformità con l'articolo 11 della Costituzione. Tra l'altro, il coinvolgimento nella guerra tra Russia e Ucraina ha anche pesanti implicazioni socioeconomiche, poiché gli investimenti in armamenti sottraggono risorse a settori cruciali come sanità, scuola e infrastrutture.

Non essendoci altre richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco**

**(439) Enrico BORGHI. - Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 12 di giovedì 19 dicembre, sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 858, adottato come testo base.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risultano connessi all'esigenza, stante il protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;
- con riguardo al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili sia alla materia della "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" sia alla materia della "difesa e Forze armate" rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *d)*, della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [858](#)**

Art. 2

**2.1**

[Pellegrino](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

- a) *dopo le parole: «sono enti di rappresentanza» sopprimere la seguente: "nazionale";*
- b) *sostituire le parole: «le reti associative nazionali costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 2» con le seguenti: «le reti associative costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e comma 2»;*
- c) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e in tutte le province o città metropolitane delle medesime regioni»;*
- d) *alla lettera c), sostituire le parole "alla rete nazionale, pari almeno al 30 per cento delle pro loco iscritte ai relativi albi regionali" con le seguenti: "alle reti associative di cui al comma 2".*

Art. 3

**3.1**

[Occhiuto](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «esposto al pubblico», inserire le seguenti: «ad eccezione dei trattenimenti danzanti,».*

**3.2**

[Gelmini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «esposto al pubblico», inserire le seguenti: «ad eccezione dei trattenimenti danzanti,».*

**3.3**

[Potenti](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con le amministrazioni locali» inserire le seguenti: «o in collaborazione con altre associazioni di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».*

**3.4**

[Potenti](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 persone» con le seguenti: «1.500 persone».*

**3.5**

### Potenti

*Al comma 1 sostituire le parole: «e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio» con le seguenti: «e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio od anche in più giorni non consecutivi, i cui eventi si esauriscano pur sempre entro le ore ventiquattro».*

Art. 4

#### 4.1

### Occhiuto

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e danzanti».*

#### 4.2

### Gelmini

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e danzanti».*

Art. 5

#### 5.0.1

### Pellegrino

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2023 n. 206)*

1. Alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "con gli organismi operanti nel settore, comprese" sono inserite le seguenti: "le pro loco iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ";

b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "dell'artigianato e del turismo" sono inserite le seguenti: "compresi gli Enti Nazionali delle pro loco di cui all'articolo 1 della presente Legge".».

#### 5.0.2

### Stefani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modificazioni al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, le parole: «sette persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «cinque persone fisiche»;

b) all'articolo 35, comma 1, le parole: «sette persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «cinque persone fisiche»;

c) all'articolo 61, comma 2, lettera b), le parole: «ogni milione di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ogni 800.000 abitanti».».



# 1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (pom.) del 21/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025

**273ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(236) Carmela BUCALO e altri.** - *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico*

**(793) Cecilia D'ELIA e altri.** - *Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*

**(1141) MARTI.** - *Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*

(Parere alle Commissioni 7ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia che il Gruppo M5S esprimerà un voto di astensione.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia un voto di astensione e la presentazione, nelle Commissioni di merito, di alcuni emendamenti, per apportare i necessari miglioramenti al testo unificato, alla cui stesura comunque il Partito democratico ha contribuito.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

**(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori **CATALDI** (M5S) e **PARRINI** (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

**(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori [CATALDI](#) (M5S) e [PARRINI](#) (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

**(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) e del senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore

**(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi il 14 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia un voto di astensione, rilevando la necessità di intervenire in modo più incisivo nella fase della ricostruzione dopo gli eventi sismici. Se ci si limita infatti a ricostruire gli edifici, senza prevedere opportunità di sviluppo economico del territorio, che siano attrattive per i giovani, quei paesi resteranno disabitati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nella mattinata odierna, si è concluso il ciclo di audizioni. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato prorogato alle ore 15 di domani, mercoledì 22 gennaio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) osserva preliminarmente che sarebbero state necessarie ulteriori audizioni, dato che il provvedimento contiene un elevato numero di misure eterogenee. Trattandosi di un decreto-legge recante norme afferenti a diverse materie, inoltre, sarebbe stato opportuno esaminarlo in sede di Commissioni riunite, considerato che la Commissione affari costituzionali è già impegnata nella discussione su disegni di legge molto rilevanti e i tempi ristretti impediscono il necessario approfondimento.

Quanto al merito, rileva che i commi 4 e 5 dell'articolo 21 inseriscono una norma ultronea, in quanto non introducono alcuna proroga di termini, ma aboliscono le sanzioni previste per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. In questo modo, si cerca di screditare l'operato dei Governi - e in particolare del Ministro della salute dell'epoca - che si sono trovati ad affrontare una crisi senza precedenti, come quella pandemica. Si creano così le premesse per un allargamento della sfiducia dei cittadini, non più solo nella politica, ma persino nelle istituzioni, con gravi rischi per la democrazia. Basti pensare anche alla gestione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle misure adottate per l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, che - a suo avviso - sono improntati al fanatismo ideologico.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea l'inopportunità di affrontare l'esame di un provvedimento così eterogeneo nei tempi ristretti previsti per la decretazione d'urgenza. Rileva inoltre l'impossibilità di svolgere un dibattito approfondito senza conoscere le proposte di modifica della maggioranza e dello stesso Governo.

Anticipa, in ogni caso, che vi sono misure molto discutibili, segnalate nel corso delle audizioni, come la soppressione delle sanzioni previste per l'inadempimento degli obblighi vaccinali, l'inserimento di previsioni che non tengono conto di pronunce della Corte costituzionale, la sanatoria di situazioni di cattiva gestione sanitaria in alcune Regioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. I correlatori [DELLA PORTA](#) (FdI), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per le ore 9 di giovedì 23 gennaio, al fine di organizzare i lavori, essendo atteso un numero molto elevato di proposte di modifica e considerato che il disegno di legge in titolo è già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Confida che su alcuni emendamenti sarà possibile una convergenza tra maggioranza e opposizioni, con riferimento, per esempio, alle sollecitazioni provenienti dalle associazioni audite.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) concorda con le considerazioni del Presidente. Ritene che molti emendamenti avranno tenore analogo, trattandosi di proposte ragionevoli e non onerose che sono state avanzate dalle associazioni di categoria audite. A suo avviso, pur nei tempi ristretti previsti, sarà possibile concordare alcune modifiche, per superare quanto meno i problemi immediatamente risolvibili, rinviando eventualmente gli altri a ulteriori provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco**

**(439) Enrico BORGHI. - Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti 2.1, 3.2, 4.2 e 5.0.2 sono stati ritirati.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 3.1 e 4.1.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare l'illustrazione dei restanti emendamenti alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 1353 (*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*), approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati



Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel rilevare la particolare complessità del provvedimento, che incide peraltro in modo specifico sull'ambito di competenza della Commissione giustizia, chiede che si consideri l'opportunità di un'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1a e 2 a.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di rappresentare alla Presidenza del Senato tale richiesta.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta di domani, mercoledì 22 gennaio 2025, convocata alle ore 9, non avrà luogo. E' convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 9, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 236, 793 e 1141**

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso *6-bis*, là dove si prevede che le regioni e gli enti locali possano indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per l'assunzione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, si rappresenta che l'assenza di un limite percentuale massimo della quota concorsuale ivi riservata potrebbe risultare incoerente con la norma generale sulle procedure concorsuali pubbliche, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché con i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1351**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento risulta riconducibile alle materie della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché alla tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso "comma 2", di sostituire le parole: «dei competenti organi parlamentari», con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1294**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite: le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alla materia «protezione civile», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

in relazione alle singole disposizioni, assumono inoltre rilievo le materie «governo del territorio», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.